



CASA & ASSOCIATI

**LE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI ACQUISTO**

-

**I CONTRATTI-QUADRO PER UNA PLURALITA'  
INDEFINITA DI CLIENTI O FORNITORI**

**Più fatturato, meno rischi.**

AVV. PAOLO MENARIN – AVV. DAVIDE MAZZUCATO

# 1. INTRODUZIONE SULLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

## QUANDO SI RICORRE A QUESTA FIGURA

- Le condizioni generali di contratto sono le clausole che un soggetto, denominato predisponente, utilizza per regolare uniformemente i propri rapporti contrattuali;
- costituiscono una dichiarazione diretta alla generalità, il cui destinatario si individua di volta in volta al momento della conclusione del contratto.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le norme che disciplinano le condizioni generali di contratto sono  
gli artt. 1341 e 1342 c.c.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO - SEGUE

### Art. 1341 c.c.

*«Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria».*

### Art. 1342 c.c.

*«Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente».*

## SINTESI DELLA NORMATIVA

- Le condizioni generali unilateralmente predisposte sono efficaci nei confronti del destinatario se questi, al momento della conclusione del contratto, le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza;
- è onere del predisponente rendere tali condizioni normalmente conoscibili in favore dell'aderente attraverso l'impiego di mezzi idonei di comunicazione;
- l'inadempimento al predetto onere di conoscibilità determina l'inefficacia delle condizioni generali, salva la possibilità per il contraente che le ha predisposte di accettarle, anche tacitamente, e così di renderle efficaci nei propri confronti;
- incombe sul predisponente l'onere di dimostrare non solo l'effettiva adesione ma anche l'effettiva conoscenza o la colposa ignoranza della controparte.

## ESEMPI DI FATTISPECIE ESCLUSE

La disciplina delle condizioni generali non si applica alle seguenti figure:

1. adesione a contratti associativi;
2. regolamento convenzionale di condominio.

## IN SINTESI..

«Possono qualificarsi come contratti ‘per adesionem’ [...] soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista **sostanziale** (se, cioè, predisposte da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista **formale** [...], mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, né, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti» - **Cass. Civile n. 2294/2001**.



## CLAUSOLE VESSATORIE

- Sono clausole che, solitamente, prevedono oneri piuttosto pesanti a carico dell'aderente;
- sono disciplinate dall'art. 1341 c.2;
- è necessario che siano specificatamente approvate per iscritto;
- l'elenco delle clausole vessatorie ha carattere tassativo.

## ELENCO DELLE CLAUSOLE VESSATORIE

Come accennato nella precedente slide, l'elenco delle tipologie di clausole vessatorie è tassativo ed è il seguente:

1. limitazioni di responsabilità;
2. facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione;
3. decadenze a carico dell'altro contraente;
4. sempre a carico dell'altro contraente, imposizione di limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni e restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi;
5. previsione di tacite proroghe o rinnovazioni del contratto;
6. statuizione di clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

## SOTTOSCRIZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE VESSATORIE E DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE

- In relazione a questa particolare tipologia di clausole, è necessario che si proceda ad una sottoscrizione autonoma e separata rispetto a quella che si riferisce agli altri patti contrattuali;
- non è sufficiente nel caso in cui l'aderente apponga un'unica firma in calce al modulo a stampa predisposto dall'altro contraente oppure, apponendone due, si limiti ad approvare genericamente e globalmente tutte le clausole previste nel contratto;
- in caso di mancata approvazione specifica, le clausole vessatorie si ritengono come prive di efficacia.

## ESEMPI DI CLAUSOLE VESSATORIE

- **Cass. Civile n. 3418/1993** – «La clausola contenuta nel contratto di vendita di una macchina, limitante l'obbligo del venditore alla sostituzione dei pezzi rotti per accertato difetto del materiale ed escludente il diritto del compratore di chiedere la risoluzione ed il risarcimento dei danni, integra una **limitazione della garanzia per vizi, ammessa dall'art. 1490 comma 2 c.c., soggetta a specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.**»;
- **Cass. civile n. 5024/1994** – «La clausola del prezzo minimo di rivendita (o di ricarico minimo o del prezzo imposto) inserita in un contratto di compravendita di beni mobili a tutela di esigenze di organizzazione del mercato e a tutela del marchio facenti capo al fabbricante-venditore, rientra fra le clausole riduttive della libertà contrattuale della parte acquirente, in quanto ne condiziona e limita l'attività negoziale nelle successive vendite a terzi della merce oggetto del contratto. Ne consegue che detta clausola, se inserita nelle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti o tra quelle di un contratto concluso mediante la sottoscrizione di un modulo o formulario predisposto da uno dei contraenti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, **non può avere effetto alcuno nei confronti dell'altro contraente se non sia stata dallo stesso specificamente approvata per iscritto**».

## ESEMPI DI CLAUSOLE NON VESSATORIE

- **Cass. civile n. 2594/1981** - Limitazione di responsabilità per entrambe le parti del rapporto contrattuale - «*Qualora [...] il riferimento alla clausola limitativa di responsabilità sia fatta da entrambi i contraenti, con la conseguenza che la clausola stessa è operativa a favore sia dell'una che dell'altra parte, non può parlarsi di clausola vessatoria, che è soltanto quella predisposta dal contraente più forte e, proprio per questo, va approvata specificamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c.*»;
- **Cass. civile n. 14038/2013** - Esclusione della facoltà di recesso — «*L'esclusione della facoltà di recesso da un contratto non costituisce clausola vessatoria, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., e, pertanto, non è necessaria per la sua efficacia la specifica approvazione per iscritto, dal momento che l'elencazione contenuta nella norma suddetta non è soggetta ad interpretazione analogica, ma solo estensiva ed in essa non solo non è prevista l'ipotesi della rinuncia al recesso, ma neppure è contemplato alcun caso che a questa possa essere assimilato.*»

## 2. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO NELLA COMPRAVENDITA

\*

### CLAUSOLE CARATTERISTICHE

## TERMINI E MODALITÀ PER LA CONSEGNA DEL PRODOTTO COMPRAVENDUTO

- Il predisponente-venditore potrà indicare entro quale termine il prodotto compravenduto dovrà essere consegnato all'altra parte;
- in relazione alle modalità di consegna, potrà eventualmente far riferimento alla disciplina degli Incoterms 2020, codificati dalla International Chamber of Commerce (i.e. ex works ecc.).

## TERMINE E MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO

- Per l'indicazione del corrispettivo, si potrà far riferimento genericamente ad un listino prezzi fornito dal predisponente-venditore;
- quest'ultimo potrà inserire il termine entro cui il compratore dovrà provvedere al pagamento del prezzo;
- qualora il venditore attribuisca al predetto termine il carattere di essenzialità, verrà inserita la previsione di risoluzione del contratto ex art. 1457 c.c.;
- il venditore potrà inserire le modalità attraverso cui effettuare il pagamento (bonifico, carta di credito ecc..).



## GARANZIA PER VIZI

- Il venditore garantisce che i prodotti venduti sono conformi alle richieste e sono privi di difetti di fabbricazione;
- sempre il venditore potrà indicare sia il termine entro cui può essere denunciato il vizio sia il termine entro cui, eventualmente, è possibile agire contro il venditore;
- potrà indicare i casi di esclusione dalla garanzia.

## RISERVATO DOMINIO

- È possibile che le condizioni generali stabiliscano che il venditore mantenga la proprietà del bene fino alla completa corresponsione del prezzo da parte del compratore;
- inoltre, è ben possibile che vengano previste le conseguenze per il compratore qualora quest'ultimo non dovesse corrispondere completamente al venditore il prezzo pattuito nei termini previsti.

## TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

Il predisponente può statuire il divieto, a carico dell'altra parte, di utilizzare la propria proprietà intellettuale e industriale (marchi, brevetti, disegni ecc) per scopi diversi da quelli strettamente attinenti all'oggetto del contratto.

## CLAUSOLA PENALE

È una clausola che permette, a fronte di determinati inadempimenti o ritardi, di **predeterminare la quantità di risarcimento dovuto**. E' consigliabile indicare un importo congruo ma non eccessivo perché, se sproporzionato, può essere ridotto dal giudice. E' altresì consigliabile specificare che sono fatti salvi i diritti di richiedere gli ulteriori danni rispetto a quanto quantificato nella penale.

## PERIODO DI DURATA DEL PROCEDIMENTO: SI COMPUTA O NO NELL'IMPORTO DELLA PENALE?

**Cass. Civile n. 7528/2002** – «*se è pattuita una penale per la mancata o ritardata esecuzione della prestazione, prevedendosi una determinata somma di danaro per ogni giorno di mora, per determinare l'importo complessivo dovuto dal debitore si deve computare anche il periodo di durata del processo instaurato dal creditore per far valere il proprio diritto, quando risulti accertata l'inesistenza, in capo al debitore, di valide ragioni giustificative del proprio comportamento*»

## CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

È una clausola che permette la facoltà di **risolvere il contratto a fronte di predeterminati inadempimenti di una delle parti**. Detti inadempimenti devono essere specificati all'interno del corpo della clausola con riferimento specifico alla previsione contrattuale che si intende tutelare a pena di risoluzione.

## LA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA È ANCHE VESSATORIA?

**Cass. civile n. 17603/2018** – *«la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza. Essa non ha carattere vessatorio, neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla»*

## LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- nelle condizioni generali, le predisponente potrà scegliere sia la legge destinata a disciplinare il contratto sia il Foro competente a dirimere le controversie in merito all'interpretazione/esecuzione del predetto contratto;
- qualora se ne ravvisasse la convenienza si potrà inserire una clausola compromissoria.



## MISCELLANEA

- cedibilità del contratto;
- privacy;
- immodificabilità delle previsioni salvo quanto risultante da atto scritto;

## 3. IL CONTRATTO QUADRO

## DEFINIZIONE

- Il contratto-quadro è una figura contrattuale che fissa alcune condizioni generali e a cui fanno seguito uno o più «contratti esecutivi» che, nel rispetto delle clausole generali fissate, regoleranno i futuri rapporti tra le parti contrattuali;
- in ragione dello scopo per il quale viene predisposto, il contratto quadro viene maggiormente utilizzato nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa;
- in genere, il testo del contratto quadro è generalmente molto breve.

## COMPOSIZIONE DI UN «CONTRATTO – QUADRO»

1. Testo (generalmente molto breve) del contratto-quadro dove si prevede:
  - che la funzione di tale contratto è quella di disciplinare i futuri rapporti tra i contraenti;
  - eventuali particolari pattuizioni che vanno a specificare il contenuto delle condizioni generali (prezzo, caratteristiche del bene ecc.);
2. condizioni generali di contratto;
3. eventuali allegati (catalogo, listino prezzi ecc..).

## «CONTRATTI ESECUTIVI»

- Nell'ambito del contratto-quadro, solitamente, le parti contraenti stipulano contratti che vanno a precisare e circoscrivere le prestazioni e gli obblighi tra di loro. Tuttavia, queste successive pattuizioni devono osservare le prescrizioni del contratto-quadro;
- qualora il contratto-quadro venisse stipulato in modo articolato e completo, come «contratto esecutivo» si può ritenere sufficiente la redazione di un semplice ordinativo indicante, ad esempio, il prodotto da fornire, il termine e le modalità di consegna.



CASA&ASSOCIATI

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE.